



Il Segretario Generale
Avv. Giampaolo Di Marco
e-mail: info@associazionenazionaleforense.it

Roma/Firenze, 31 gennaio 2026

**Inaugurazione anno giudiziario 2026
presso la Corte d'Appello di Firenze**

Intervento dell'Associazione Nazionale Forense

Sig./Sig.ra Presidente della Corte di Appello,
Sig./Sig.ra Procuratore Generale della Repubblica,
Sig./Sig.ra Presidente del Tribunale,
Sig./Sig.ra Procuratore della Repubblica,
Signori/e Giudici e Signori/e Giudici onorari,
Autorità religiose, civili e militari,
Colleghe e Colleghi,
Istituzioni e cittadini,
in occasione di questa cerimonia, rivolgo a tutti Voi il saluto dell'A.N.F. – Associazione Nazionale Forense, la più antica associazione degli Avvocati italiani.

PROCESSO CIVILE

Giunti all'ultimo semestre utile ai fini della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR per le materie di competenza del Ministero della Giustizia, è possibile fare il punto sull'efficacia della c.d. "riforma Cartabia" (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e del "decreto correttivo Cartabia" (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164).

Come noto, le modifiche introdotte al processo civile da tali interventi normativi, avevano come obiettivo espresso quello della **velocità** del processo, utile a perseguire un doppio

risultato. Da un lato quello di realizzare i *target* fissati a livello europeo relativi alla rapidità delle decisioni e allo smaltimento dell'arretrato, e dall'altro quello di incentivare la crescita economica proveniente dalla “macchina della giustizia civile”, che viaggia in rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla **velocità del processo**, benché ciò, spesso volte, vada a discapito della piena cognizione del giudizio.

Quanto al primo dei citati obiettivi, i dati che emergono dalla Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR a fine 2024, pubblicata dal Ministero della Giustizia il 28.03.2025, e dagli altri indicatori statistici disponibili non sono incoraggianti.

In tema di c.d. *Disposition Time*, infatti, la riduzione del 20,1% registrata nel 2024, rispetto alla *baseline* del 2019, è ben lontana dal *target* di riduzione del 40% dei tempi di trattazione dei procedimenti civili da realizzarsi entro il 30.06.2026. Il dato allarmante, in particolare, riguarda la situazione dei Tribunali che, per la prima volta nel 2024, non registra alcuna diminuzione delle pendenze, causata da un aumento delle iscrizioni a ruolo non bilanciato dalla proporzionale definizione dei contenziosi.

Ciò nonostante, al 31.12.2024 è stato raggiunto l'obiettivo di smaltimento civile intermedio. Il *target* risulta, infatti, sostanzialmente conseguito per le Corti D'Appello e in fase di ultimazione per i Tribunali (il cui 63% l'avrebbe già raggiunto o superato).

Tale successo, tuttavia, va letto nella piena consapevolezza che la gran parte del raggiungimento di questi obiettivi è attribuibile al fatto che sono scesi i volumi di contenzioso, ossia i numeri delle iscrizioni di nuovi procedimenti rientranti nelle statistiche utili all'elaborazione dei dati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Ciò soprattutto grazie allo strumentale aumento delle competenze del Giudice di Pace, che ha realizzato l'obiettivo di ridurre il contenzioso tribunalizio, a discapito, tuttavia, dell'effettiva efficienza del sistema della giustizia civile, considerata la gravissima precarietà in cui tali Uffici versano in molte zone d'Italia e l'affidamento di vertenze significative a giudici onorari.

In questo contesto, tuttavia, non può tacersi l'insuccesso del Decreto Giustizia (D.L. 8 agosto 2025, n. 117) convertito in Legge (L. 3 ottobre 2025, n. 148), considerato che solo 165 magistrati, a dispetto dei 500 preventivati, risultano applicati in via d'urgenza presso i Tribunali che sono più in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR, circostanza che lascia presagire la concreta possibilità che il raggiungimento di tale obiettivo possa sfumare.

Infine, la scelta di procedere a precarizzare il settore giustizia rendendolo sempre più dipendente da figure professionali “a termine”, che transitano per i Tribunali e i vari Uffici

senza poter restituire nel tempo le competenze che la formazione seguita consente, ne segna inesorabilmente la sorte. Si apre, in questo senso, un pericoloso vuoto poiché, invece che investire sulle professionalità costruite nel tempo, si è preferito un sistema di fatto interinale, che poco permette la crescita di funzionari dedicati di cui, invece, vi sarebbe un grande bisogno, soprattutto tenendo conto delle accresciute necessarie competenze informatiche oggi fondamentali.

La nostra associazione, sperava che l'occasione della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR rappresentasse un punto di effettiva svolta della giustizia civile e fosse l'occasione per renderla puntuale rispetto alla tutela dei diritti azionati dalle parti. Tuttavia, i dati riscontrati alle soglie dell'ultimo semestre continuano a far emergere **un appesantimento del processo, invece che una sua velocizzazione, ed un pregiudizio per il diritto dei cittadini all'accesso alla Giustizia e alla difesa dei propri diritti**, a causa di una compressione dei tempi e degli strumenti di difesa a disposizione delle parti, che non corrisponde neppure ad un efficientamento della macchina della Giustizia.

A ciò aggiungasi che non vi sono interventi che nel breve medio termine interventi possa invertire la rotta, non solo in termini di efficienza, ma anche di effettività della tutela civile dei rapporti giuridici, molti dei quali ascrivibili alle nuove fragilità e che, come tali, avrebbero bisogno di un orizzonte di senso estremamente lungimirante e capace di affrontare una trasformazione nella gestione della patologia dei rapporti.

*

PROCESSO PENALE

Con riferimento alla giustizia penale quello appena concluso è stato un anno denso di attività legislativa. Numerosi settori del diritto sono stati infatti raggiunti da norme penali che hanno introdotto nuove fattispecie o modificato l'assetto preesistente. In linea generale prevale la scelta dello strumento penale come modalità ordinaria di approccio alle diverse questioni poste: un orientamento securitario che ha visto l'introduzione nel nostro sistema giuridico, di molte nuove fattispecie tutte di creazione legislativa, che hanno inasprito il quadro complessivo senza, tuttavia, arginare i fenomeni che hanno determinato le scelte governative.

Così per il decreto sicurezza che vede una presenza massiccia della normativa penale anche in settori sino ad oggi estranei quale per esempio l'ambito degli sfratti. Non solo: anche nell'affrontare alcune delle ricorrenti manifestazioni di disagio nelle carceri legate ad un pesante e mai risolto sovraffollamento, l'aver introdotto nuove fattispecie di reato che sanzionano il semplice dissenso e gli atteggiamenti di non collaborazione (quale ad

esempio la resistenza passiva), implica la decisione di non lasciare alcuno spazio residuo alla manifestazione del pensiero.

Allo stesso modo, l'aver previsto sanzioni pesanti per chi manifesta pacificamente ma creando un disagio alla circolazione dei mezzi (oltre al corredo di sanzioni che proteggono solo e soltanto le forze dell'ordine invece di chi esercitare un diritto costituzionalmente garantito quale di manifestare e liberamente esprimere il proprio pensiero in modalità non violenta), crea un pericoloso precedente nel nostro paese che, vede compressi per legge ordinaria dei diritti costituzionali.

Con riferimento al processo penale telematico, se possono ritenersi superate alcune criticità di sistema già segnalate, permane comunque la presenza di ampie aree processuali scoperte e pertanto si determina un doppio binario ben poco auspicabile.

Il sistema penale resta, negli ultimi anni, più mediatico che normativo, sia dal lato della politica legislativa, sia dal lato applicativo, complice anche un sistema di informazione teso a rendere informazione allarmante, più che narrativa.

*

RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

L'anno appena trascorso ha visto al centro dei temi cruciali dell'avvocatura quello relativo alla riforma della Legge Professionale Forense che, ormai giunto all'*iter* parlamentare, nelle forme della legge delega, nel 2026 vedrà la sua luce definitiva.

La nostra associazione ha, da sempre, manifestato le importanti criticità dell'impianto della riforma proposta dal CNF, tanto afferenti il metodo attraverso il quale si è svolto il percorso di elaborazione del testo della legge di riforma, quanto relativi al merito dei temi trattati.

Nell'attuale articolato all'esame parlamentare, infatti, permane una visione della professione interamente concentrata sulla difesa in giudizio, mentre manca ogni riferimento alla tutela degli interessi fuori dalla giurisdizione e, più in generale, ai modi di svolgere la professione che non siano ascrivibili alla funzione dell'avvocato resa all'interno delle aule di giustizia.

La riforma dell'ordinamento forense che sarebbe necessaria **dovrebbe realizzare un intervento di profonda modernizzazione delle istituzioni forensi e una riscrittura delle regole sull'esercizio della professione, che vada nel senso della concorrenza, della liberalizzazione e della espansione in nuovi ambiti di consulenza legale.** Il tutto in piena armonizzazione con le riforme delle altre professioni ordinistiche, parimenti all'analisi parlamentare.

Venendo al contenuto della riforma, la nostra associazione ha già apertamente censurato la totale assenza, tra i principi generali dell'ordinamento forense, del richiamo (i) al rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali (attualmente previsto dalla vigente legge professionale), (ii) all'applicazione delle norme dettate in via generale per le libere professioni, in quanto compatibili, (iii) alla necessità che la disciplina dell'esercizio della professione forense risponda ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica, (iv) al diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista (individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente); (v) al diritto degli avvocati di esercitare più attività professionali congiuntamente (espressamente previsto dall'art. 25, paragrafo 1, Direttiva 2006/123/CE, detta Direttiva "Bolkestein").

Ulteriormente, l'idea di ripristinare il giuramento dell'avvocato, già sostituito con l'impegno solenne sia nei codici di procedura penale (nel 1988) e di procedura civile (nel 1995), sia nella legge professionale (nel 2012), pare anacronistico e contrario alla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto l'obbligo di giuramento lesivo della libertà di coscienza (cfr. Corte Cost. 2 ottobre 1979, n. 117, e Corte Cost. 5 maggio 1995, n. 149).

Quanto alle modalità di esercizio della professione, accanto a restrizioni concernenti la possibilità per l'avvocato di pubblicizzare la propria attività, distanti da una visione dell'avvocatura concorrente nel mercato professionale, si pone anche la previsione della STA quale unica modalità di esercizio in forma societaria, il divieto di partecipazione alle STP di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (a cui gli avvocati vi possono partecipare *"solo per l'esercizio dell'attività di consulenza"*) e la previsione di almeno due avvocati nelle reti professionali che intendano offrire attività forensi. Forme giuridiche severe e poco flessibili, che di fatto scoraggiano la realizzazione di aggregazioni, anche multidisciplinari, ponendo gli avvocati, anche sotto questo aspetto, in una riserva distante dalla competitività e piena efficienza nel mercato delle professioni.

Parimenti, la previsione che la professione di avvocato resti incompatibile, in via generale, con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, con l'esercizio di attività di impresa e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società, salvo poche e puntuali eccezioni, rischia di collocare l'avvocatura ai margini del mercato, sottraendole possibili ambiti di ragionevole operatività.

L'appetibilità della professione di avvocato (oltre alla sua futura sostenibilità), inoltre, passa inevitabilmente da nuove previsioni in tema di accesso e di esame di Stato, che garantiscano maggiori tutele ai giovani praticanti, *in primis* sotto il profilo economico, forme di effettivo accesso all'attività in proprio, anche tramite l'abilitazione al patrocinio e una snella prova di accesso all'abilitazione professionale.

La miopia della riforma della legge professionale, inoltre, emerge chiaramente dalla disciplina prevista per il regime della c.d. monocommittenza, che prevede l'istituzione di due nuove tipologie di avvocato collaboratore: una figura di collaboratore in regime di monocommittenza e una distinta figura di collaboratore continuativo, prevedendo che entrambe non possano godere delle tutele tipiche del lavoro subordinato e che entrambi questi rapporti siano caratterizzati dal carattere di esclusività; il tutto senza che sia chiaro quali dovrebbero essere le concrete differenze tra l'una e l'altra. Tuttavia, se non si è ancora pronti all'istituzione della figura dell'avvocato dipendente, sarebbe stato opportuno offrire un chiaro sistema di garanzie agli avvocati collaboratori continuativi, disciplinare i requisiti minimi di forma e contenuto dell'accordo di collaborazione, specificare e ampliare il sistema di tutele attualmente previste dal Jobs Act del lavoro autonomo, integrandolo con le previsioni dell'indipendenza tecnica e di giudizio propria della professione forense ed escludendo forme di esclusiva.

Sotto il profilo istituzionale, la legge di riforma ha scardinato il sistema del doppio mandato (storicamente posto alla base del rinnovamento democratico delle istituzioni, contro forme di cristallizzazione della rappresentanza) tanto per i Consigli degli Ordini, quanto per il CNF, prevedendo l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, elevando quindi il numero di mandati esperibili da due a tre. Manca, inoltre, la previsione del regime transitorio, che quantomeno dovrebbe garantire che la nuova disciplina non si applichi a chi è prossimo al raggiungimento di due mandati completi, evitando fenomeni di "attaccamento alla poltrona" e al potere istituzionale.

Viene mantenuta l'attuale fisionomia del Consiglio Nazionale Forense come organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli ordini circondariali), che riveste funzioni giurisdizionali (in ambito disciplinare, in materia di albi, elenchi e registri, e in materia elettorale per le istituzioni forensi), svolge funzioni regolamentari e amministrative e, nella proposta di legge, persino quelle di rappresentanza. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, sarebbe stato opportuno prevedere in capo al CNF sezioni distinte (amministrativa e disciplinare), totalmente separate ed autonome tra loro, per formazione e compiti.

Conseguenza del sistema CNF-centrico è che il Congresso Nazionale Forense viene completamente svuotato di funzioni e ruolo e viene – di fatto – privato della sua naturale funzione di essere organismo di rappresentanza unitaria dell'avvocatura, con la funzione di determinare gli indirizzi generali sui temi della giustizia e sulle questioni che riguardano la professione forense.

Infine, pare evidente che non si possa pensare al futuro senza prevedere nel testo normativo della legge professionale il riferimento all'intelligenza artificiale e all'uso di strumenti di tale natura nell'esercizio della professione. Tale pesante assenza, è evidente, rende il testo di legge al vaglio del Parlamento già superato, non competitivo e non conforme alle norme al c.d. A.I. Act di matrice europea.

La nostra associazione, pur nella consapevolezza della necessità di un adeguamento della legge professionale forense per renderla attuale ed efficace strumento per il pieno esercizio della professione di avvocato, manifesta forte preoccupazione per la riforma *in itinere* che, lungi dall'essere espressione condivisa della categoria, rischia di relegare la nostra figura professionale ai margini del mercato, consolidando il potere di pochi, a discapito del ruolo e della dignità sociale che la professione forense deve salvaguardare e massimamente tutelare.

*

RIFORMA COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Il tema maggiormente divisivo in questo inizio di anno è quello della proposta di riforma costituzionale in tema di ordinamento giurisdizionale, che recentemente è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

Su questo tema, ANF sente il bisogno di parlare con la massima franchezza agli amici magistrati ed a tutti gli attori del mondo della Giustizia.

Credo che sia noto a tutti che la separazione delle carriere fra la magistratura giudicante e quella requirente è una storica rivendicazione dell'avvocatura e anche della nostra associazione. Da sempre gli avvocati italiani ritengono che per meglio garantire la terzietà e imparzialità del giudice e per garantire appieno la parità delle parti in giudizio sia necessaria una riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario che preveda una separazione di carriere.

Per questo in temo di campagna referendaria, l'Associazione ha inteso esprimersi con un "Sì. Confrontiamoci", per confermare la necessità che si giunga ad una separazione delle carriere, ma conservando lo spirito critico su aspetti della riforma che non sono in linea con la maturità raggiunta dal nostro ordinamento.

Il disegno di legge costituzionale approvato non convince su alcuni aspetti, che possono porsi in contrasto con un principio cardine del nostro ordinamento democratico, quello di piena autonomia e indipendenza della magistratura, sia giudicante sia requirente.

In modo particolare, non ci trova concordi la proposta di adottare il metodo del sorteggio per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, dato che ci sembra che in questo modo non si realizzi una forma di autogoverno elettivo, ma si dia vita ad un qualcosa di diverso.

Non ci sfugge il fatto che la dottrina costituzionalistica ha da tempo bollato il sistema del sorteggio come “il più irrazionale di tutti”, segnalando come la selezione di organi amministrativi effettuata attraverso una estrazione a sorte è già stata sperimentata nella composizione delle commissioni di concorso universitarie, con esiti non positivi.

D'altra parte, l'idea di sottrarre gli eletti ad ogni valutazione di capacità da parte degli elettori difficilmente potrebbe consentire di superare le derive correntizie, ma avrebbe il solo effetto di affidarle al caso, aggiungendo una forte componente personale ed una sostanziale irresponsabilità di un organo svincolato dalla legittimazione che nasce dalla elezione.

L'Associazione, quindi, si pone come interlocutore anche per guardare oltre il tempo del referendum, consapevole che qualunque di questi “vinca”, la magistratura e l'avvocatura dovranno affrontare un tempo critico per il sistema Giustizia sul piano organizzativo e normativo.

QUESTIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

Venendo al distretto della Corte di Appello, a fronte di alcuni miglioramenti, permangono gravi disfunzioni in ordine ad alcuni uffici del giudice di pace, in particolare di Firenze, Empoli e Prato e di alcuni uffici NEP.

Per quanto riguarda l'ufficio del giudice di pace di Firenze, oltre ad una costante lentezza dei procedimenti, nei giorni scorsi si è verificato un grave disservizio informatico che ha impedito i depositi telematici, tanto da costringere il presidente del tribunale ad autorizzare il deposito cartaceo degli atti.

L'ufficio del giudice di pace di Prato, seppure abbia ripreso ad avere un funzionamento più regolare e celere, anche se ci vuole ancora circa un mese per avere l'emissione di un decreto ingiuntivo, è comunque sottodimensionato non solo per numero di magistrati ma anche di personale amministrativo.

L'ufficio NEP è in una condizione attualmente non accettabile con un organico inferiore del 50% a quello necessario.

Lo stesso Ordine degli Avvocati di Prato ha ripetutamente denunciata tale situazione.

Tali disservizi risultano inaccettabili per una città ed una provincia come quelle di Prato.

Se è vero che la provincia di Prato è la più piccola tra le province della Toscana, è pur vero che la città di Prato, con oltre duecentomila abitanti, è la terza città del centro Italia, dopo Roma e Firenze.

Prato e la sua provincia hanno una forte vocazione imprenditoriale, industriale, terziaria, commerciale e professionale, con un numero altissimo di imprese, moltissime di proprietà di cittadini stranieri.

Tutto ciò si traduce in forte impulso all'esportazione ed all'importazione sia infraeuropee che extraeuropee, in un costante afflusso di nuovi residenti (la città cresce di circa 1.000 unità all'anno) e nella esigenza di gestire efficacemente sempre nuove e più numerose controversie.

Da ciò l'invito a trovare soluzioni definitive alle difficoltà che oramai sono diventate croniche e che finiscono per danneggiare non solo la nostra attività di Avvocati, ma direttamente tutta la cittadinanza.

Sindacato Avvocati Firenze

Avv. Nicola Maneschi

ANF – Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

Avv. Giampaolo Di Marco
